

FATTO E DIRITTO.

I due fratelli XXXXXXXX Xxxxx e Xxxxxxxx venivano querelati dalla madre, XXXX Xxxxxxx, per gli episodi in epigrafe. Le lesioni riportate venivano documentate con referto medico. La querelante esponeva che tanto il primo episodio quanto il secondo era stato generato dalla situazione conflittuale, derivante dalla separazione fra i genitori: "i miei figli rimanevano in casa con il loro padre. Il 22.10.2004 ritornavo a casa ma venivo aggredita verbalmente dai miei due figli, insultata e percossa dagli stessi, in quanto a loro dire non dovevo più stare in casa mia... questo nasce perché si parla del mio ex marito ed io non sopportandolo vado in escandescenza, allora loro lo proteggono e mi insultano o mi colpiscono..."; il "13.12.2004 ... venivo aggredita dai miei due figli, in quanto volevo impedirgli di uscire, poiché erano intenti a prepararsi i bagagli per allontanarsi dalla casa e recarsi dal proprio padre. ... Il mio convivente interveniva per difendermi...".

All'udienza preliminare gli imputati rimanevano contumaci.
P.m. e difesa concludevano come in epigrafe.

Deve essere accolta, perché fondata, la concorde richiesta di pubblico ministero e difesa, di proscioglimento degli imputati per non raggiunta capacità di intendere e volere al momento del fatto.

Le relazioni sociali, ed ancor prima la stessa comunicazione di notizia di reato, danno atto dei gravi comportamenti tenuti dalla signora XXXX nei confronti dei figli minorenni, esposti non solo alla gravissima conflittualità fra i genitori, ma anche a condotte gravemente maltrattanti ed abbandoniche (la signora XXXX risulta, fra l'altro, essere stata denunciata per maltrattamenti in famiglia il 5.12.2004 e per violazione degli obblighi di assistenza familiare il 7.4.2004).

D'altro canto le risorse dell'intera famiglia allargata sono state del tutto carenti, sicché i due ragazzi, dopo dolorose peregrinazioni, ed esperienze di precarietà hanno fatto richiesta di essere collocati presso una comunità per adolescenti.

In tale esplosiva situazione relazionale non appare possibile esigere dai soggetti più deboli e danneggiati, quali sono stati in questa vicenda i figli minorenni XXXXXXXX Xxxxx e Xxxxxxxx, una maturità nell'intendere il valore giuridico e sociale delle condotte e nel governare e contenere i propri agiti e la propria reattività che nessuno degli adulti di riferimento, tantomeno la madre, è stato capace di dimostrare (e men che mai di trasmettere con l'educazione). La gravità delle carenze accuditive ed educative ha profondamente inciso sull'evoluzione e maturazione dei minori, vulnerandone la capacità di intendere e volere, e particolarmente in situazione di contrapposizione con la madre.

P.Q.M.

Visti gli artt. 425 c.p.p. e 85 c.p.

D I C H I A R A

Non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXX Xxxxx e XXXXXXXX Xxxxxxxx per incapacità di intendere e volere al momento del fatto.

Visto l'art. 544 c.p.p. riserva in mesi tre il deposito della motivazione.

Genova, 15 gennaio 2008

Il presidente estensore
Giuliana Tondina